



RATIO

Agenti e Intermediari

Periodico per la gestione fiscale e amministrativa dei rapporti di intermediazione commerciale

Sommario 7/2025

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Paolo Bisi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi, Alessandro
Pratesi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
P. Bisi, L. Durante, P. Piazzola (Usarci
Mantova), L. Reina, A. Romano,
A. Sica, E. Tugnoli

Collaborazioni
Unione Sindacati Agenti e
Rappresentanti Commercio Italiani
(USARCI)

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 6/2008
Periodico mensile on line

Chiuso il 10.07.2025

Opinione - Prezzi in libertà (condizionata) 3

Imposte e tasse

Imposte dirette - Principali modifiche del correttivo della riforma fiscale 4
- Principali misure del decreto fiscale 2025 6
- Requisiti per il concordato preventivo 2025-2026 8
- Prospetto aiuti di Stato nel Modello Redditi 2025 12

Accertamento - Benefici premiali ISA 2025 14

Contrattualistica

Accordi economici - Nuovo accordo economico collettivo per il settore commercio 16
Elementi contrattuali - Diritto alla provvigione anche per gli affari non conclusi 20

Contabilità

Bilancio - Inventario dell'agente o rappresentante con deposito 22
Scritture contabili - Contabilizzazione del denaro e dei valori in cassa 26

Varie

Commerciale e vendite - Come chiudere una trattativa di vendita 29
Società - Scelta della forma in cui esercitare l'attività di agenzia 32
Diritto del lavoro - Obblighi informativi del mediatore professionale 35

Rubriche

Giurisprudenza - Rassegna giurisprudenziale 39

A cura di: 

NUOVO ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER IL SETTORE COMMERCIO


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Accordo Economico Collettivo (AEC) per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore commercio - Testo Unico 4.06.2025.

Il 4.06.2025 è stato sottoscritto a Roma, presso la sede della Confcommercio, tra le varie associazioni di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio: Usarci, Fisascat Cisl, Fnaarc, Fiarc, Filcams Cgil, Uil Uiltucs e Ugl Terziario e le associazioni datoriali delle ditte mandanti: Confcommercio, Confesercenti e Confcooperative, il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore commercio che disciplina i rapporti di agenti e rappresentanti di commercio e aziende mandanti.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

Tavola

Principali modifiche AEC Commercio

<p>Articolo 1 Definizioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> È stato aggiunto l'articolo c): "è promozione della conclusione di contratti quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientate alla vendita di beni o servizi anche a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1748, c. 1 c.c."
<p>Articolo 1-bis Definizione base di calcolo</p>	<ul style="list-style-type: none"> È stato aggiunto: "Tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, in aggiunta alle provvigioni, esclusivamente a titolo di rimborso o concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento degli agenti o incasso, ancorché contrattualizzati separatamente, oltre a quanto eventualmente pattuito nella contrattazione individuale, sono computabili come previsto nell'ambito dei singoli istituti contrattuali"
<p>Articolo 3 Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto</p>	<ul style="list-style-type: none"> È stato riformulato il 6° comma: "Le variazioni in peius per l'agente di zona e/o prodotti e/o clientela e/o della misura delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari si considerano: .. di lieve entità quando comportano modifiche in peius per l'agente comprese tra 0 e 5% delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell'agente nell'anno civile (1.01 - 31.12) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero; .. di media entità quando comportano modifiche in peius per l'agente superiori comprese tra il 5 e il 15% delle provvigioni di competenza dell'agente e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell'agente nell'anno civile (1.01-31.12) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero; .. di sensibile entità quando comportano modifiche in peius per l'agente superiori al 15% delle provvigioni di competenza dell'agente e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell'agente nell'anno civile (1.01-31.12) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero. <p>In riferimento ai casi di variazione di media e sensibile entità la mandante è obbligata ad inserire nella comunicazione scritta di variazione che intende adottare, l'entità economica della modifica.</p> <p>Qualora l'agente o rappresentante, sia plurimandatario che monomandatario comunichi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della variazione di non accettare le variazioni di media e di sensibile entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. L'agente monomandatario ha anche la ulteriore possibilità di accettare la variazione continuando ad operare in regime di plurimandatario"</p> <ul style="list-style-type: none"> Resta inteso inoltre che l'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 3, ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi è dovuta all'agente un'indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei 12 mesi precedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell'agente che sono stati oggetti della riduzione.

Tavola (segue)

<p>Articolo 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei 12 mesi precedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell'agente di percepire l'eventuale indennità sostitutiva.
<p>Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto (segue)</p>	<p>Chiarimento a verbale</p> <p>In relazione a quanto previsto dal primo e secondo comma del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando gli incarichi conferiti all'agente o rappresentante riguardino generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.</p>
<p>Articolo 4</p> <p>Diritti e doveri delle parti</p>	<ul style="list-style-type: none"> È stato aggiunto un ultimo comma: "Il proponente deve fornire all'agente tutti i dati relativi al fatturato della zona e/o prodotti e/o clienti oggetto del contratto, anche ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto. A tal fine il proponente si strutturerà tecnologicamente per la ripartizione territoriale del fatturato."
<p>Articolo 11</p> <p>Preavviso</p>	<ul style="list-style-type: none"> È stato riformulato il termine di preavviso in caso di disdetta dell'agente monomandatario da parte della casa mandante: <ul style="list-style-type: none"> .. 5 mesi per i primi 3 anni di durata del rapporto; .. 6 mesi dal 4° anno iniziato in poi; .. 7 mesi dal 5° anno iniziato in poi; .. 8 mesi dal 6° anno iniziato in poi.
<p>Articolo 13</p> <p>Indennità di fine rapporto</p>	<ul style="list-style-type: none"> È stato aggiunto un ultimo comma: "Qualora il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l'indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta alla società anche nell'ipotesi di suo scioglimento per il raggiungimento dell'età pensionistica Enasarco o Inps di tutti i soci ed anche nell'ipotesi in cui, a causa di invalidità permanente e totale o conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco o conseguimento della pensione INPS o di decesso di taluni soci, venga meno la pluralità dei soci senza che la stessa venga ricostituita nel termine di cui all'art. 2272, n. 4) c.c."
<p>Articolo 13</p> <p>I) Indennità di risoluzione rapporto (FIRR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> È stato aggiunto l'articolo g.: "A decorrere dal 1.01.2026 l'indennità (FIRR) per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato e determinato è stabilita nella misura dell'1% dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integra nella misura del 3% fino al limite di 12.000 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra i 12.000 euro e 18.000 euro; per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva (monomandatari), i limiti di 12.000 e 18.000 euro sono elevati, rispettivamente, a 24.000 euro e 36.000 euro".
<p>Articolo 13</p> <p>III) Indennità meritocratica</p>	<ul style="list-style-type: none"> È stato riformulato l'ultimo comma: "Per la quantificazione di tale indennità le parti stipulanti il presente Accordo precisano che l'indennità meritocratica sia pari al valore massimo previsto dall'art. 1751 c.c. depurato da quanto dovuto a titolo di FIRR e indennità suppletiva di clientela e quindi definitivamente quantificato secondo le diverse ipotesi descritte nella tabella di seguito riportata".
<p>Articolo 14</p> <p>Individuazione incremento fatturato</p>	<ul style="list-style-type: none"> È stato aggiunto un ultimo comma: "In alternativa, in accordo tra le parti o in mancanza dei dati del fatturato richiesti, per la determinazione percentuale dell'incremento si porranno a confronto i valori delle provvigioni di competenza sugli ordini effettuati nella zona o per la clientela affidata all'agente, all'inizio del rapporto (valore iniziale), con i valori delle provvigioni di competenza sugli ordini effettuati nella zona o per la clientela affidata all'agente, al termine del rapporto (valore finale). Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, e/o la clientela, e/o i prodotti, e/o le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati/considerati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui contemplati."

INVENTARIO DELL'AGENTE O RAPPRESENTANTE CON DEPOSITO


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Artt. 1766-1782 c.c. - Art. 53 D.P.R. 26.10.1972, n. 633

L'agente con deposito è una figura professionale che, oltre a svolgere le mansioni tipiche dell'agente di commercio, assume la responsabilità della custodia e della gestione della merce dell'azienda preponente all'interno di un magazzino dedicato. Questo professionista opera per conto di un'impresa, promuovendo e commercializzando i suoi prodotti, mentre si occupa altresì della supervisione del magazzino e della merce aziendale. Tale ruolo implica la detenzione materiale dei beni, configurandosi come una vera e propria funzione di deposito. Tra gli obblighi attribuiti all'agente rientra anche la redazione dell'inventario, documento dettagliato che elenca tutti i beni presenti nel magazzino, classificati per categorie e corredati dal relativo valore economico.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

ATTIVITÀ
DI DEPOSITO

- **Agente**
 - Il deposito presso l'agente rientra nella definizione di "deposito" prevista dall'art. 53 D.P.R. 633/1972, che include diverse situazioni contrattuali quali beni consegnati a terzi per lavorazione, beni depositati, affidati in base a contratti estimatori e altri casi di consegna non traslativa della proprietà.
- **Rappresentante**
 - I rappresentanti operanti con deposito sono espressamente menzionati nel primo comma dello stesso articolo 53, che individua i luoghi ove si svolge l'attività dell'impresa o società e le relative dipendenze, includendo numerose denominazioni comunemente utilizzate nella prassi commerciale.
 - Tale riferimento è rilevante anche ai fini della lettera b), poiché in entrambi i casi, agente e rappresentante, si tratta di beni consegnati a terzi in deposito.
 - Particolarmente significativa è la disciplina applicabile al rappresentante con deposito: infatti, il legislatore lo distingue esplicitamente nel c. 3 dell'art. 53 sopra citato, descrivendo la procedura necessaria per superare la presunzione di cessione nei passaggi non traslativi della proprietà.
 - Il 2° periodo stabilisce che la rappresentanza deve essere documentata mediante atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata in apposito registro con data anteriore al passaggio dei beni presso l'ufficio competente relativo al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato.
- **Differenze**
 - Mentre l'agente con deposito dovrebbe sottoporre preventivamente l'affare alla casa mandante prima della consegna dei beni richiesti dal cliente, tale prassi non risulta obbligatoria per il rappresentante con deposito che detiene invece autonomi poteri decisionali nella conclusione degli affari.
- **Obblighi del preponente**
 - In relazione ai servizi forniti dall'agente o rappresentante con deposito, il preponente è tenuto, conformemente all'art. 1781 c.c., a rimborsare le spese sostenute per la conservazione delle merci ricevute in deposito e a risarcire eventuali danni o perdite derivanti da tale deposito.
 - L'art. 1767 c.c. presuppone che il contratto di deposito sia a titolo gratuito; tuttavia, quando esso si stipula nell'ambito di un rapporto di agenzia o rappresentanza, è prassi consolidata che il preponente corrisponda all'agente o rappresentante un compenso specifico, distinto dalle provvigioni relative alla loro attività.
 - Sebbene i contratti di agenzia o rappresentanza e di deposito vengano spesso stipulati contestualmente e talvolta riuniti in un unico atto, il primo rimane indipendente dal secondo: la cessazione del contratto di deposito non comporta automaticamente l'estinzione del rapporto di agenzia o rappresentanza.
 - Viceversa, la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza determina, salvo diversa volontà delle parti, la perdita della causa essenziale che giustifica il contratto di deposito.

ATTIVITÀ
DI INVENTARIO

- **Definizione**
 - L'inventario si configura come uno strumento fondamentale per la rilevazione dei beni ed è definito come segue: *"L'inventario è l'insieme delle operazioni con le quali si perviene alla determinazione del capitale aziendale esistente in un certo momento"*.
- **Finalità**
 - Per una gestione efficace dei beni disponibili è indispensabile conoscere sia la quantità sia la qualità degli stessi: in altre parole, è necessario identificare i componenti del capitale aziendale, le loro caratteristiche specifiche e il valore stimato.
 - Queste informazioni rivestono un ruolo cruciale nella conduzione dell'impresa, poiché permettono all'organo amministrativo di prendere decisioni consapevoli e mirate.

**INVENTARIZZAZIONE
DI BENI DESTINATI
ALLA PRODUZIONE
O ALLA VENDITA**
• Difficoltà

- Nell'ambito delle attività inventariali occupa un ruolo di primaria importanza l'inventariazione dei beni destinati alla produzione o alla vendita. Quest'ultima, differentemente dalle altre voci di inventario, presenta alcune problematiche proprie dell'inventariazione.
- In effetti, le maggiori difficoltà cui è chiamato il redattore dell'inventario possono essere così sintetizzate:

- .. individuazione;
 - L'operazione riflette esattamente il significato letterale del termine.
 - Attraverso la ricerca, si identificano, localizzano e catalogano i beni che compongono il patrimonio aziendale, includendo tutte le voci pertinenti, comprese le merci presenti in magazzino.
- .. descrizione;
 - La descrizione mira a evidenziare le caratteristiche essenziali dei beni appartenenti al patrimonio aziendale.
 - Essa deve essere redatta in modo chiaro e preciso, al fine di evitare ambiguità, rispondere agli obiettivi prefissati e permettere a soggetti esterni alle operazioni di riconoscere con facilità ed esattezza il bene inventariato.
- .. classificazione;
 - L'operazione di classificazione consiste nel raggruppamento dei beni in categorie omogenee, prestando particolare attenzione a separare gli elementi del capitale dai beni strumentali; tra questi ultimi, le giacenze di magazzino devono essere distinte dagli imballaggi.
- .. valutazione;
 - L'attività di valutazione implica l'attribuzione di un valore specifico a ciascun elemento inventariato.
 - Questa fase rappresenta il passaggio dalla mera descrizione alla quantificazione valutativa.
 - Pur non essendo indispensabile per la redazione dell'inventario, che può basarsi esclusivamente sulle quantità, la valutazione consente una rappresentazione più completa degli elementi patrimoniali.
- .. rappresentazione;
 - La rappresentazione costituisce la fase conclusiva dell'attività inventariale, finalizzata a formalizzare il lavoro svolto.
 - La presentazione definitiva dell'inventario deve avvenire mediante schemi rigorosi che, oltre a rispettare criteri contabili consolidati, garantiscano l'aderenza ai principi fondamentali richiesti: chiarezza, completezza e semplicità.
- .. interpretazione;
 - L'interpretazione dei dati è la logica conseguenza della rappresentazione.
- .. revisione.
 - I dati ottenuti dall'attività inventariale sono oggetto di revisione al fine di controllare l'eventuale presenza di errori, di inesattezze o responsabilità.

INVENTARIO DELL'AGENTE O RAPPRESENTANTE CON DEPOSITO

• Finalità

- L'inventario dell'agente o rappresentante con deposito è un documento fondamentale per:
 - .. controllare la merce in magazzino, che consente di verificare che la merce presente nel magazzino corrisponda a quella registrata, aiutando a prevenire scarti e perdite;
 - .. gestire la logistica, che permette di monitorare i livelli di scorta e di pianificare gli acquisti, evitando sia la mancanza di prodotti che l'accumulo di merce inutilizzata;
 - .. stabilire il valore della merce, che fornisce il valore complessivo della merce in magazzino, che può essere utile per calcolare le commissioni o per altre operazioni contabili.

• Importanza

- Nelle situazioni in cui l'agente o il rappresentante svolgano anche funzioni di deposito, la redazione dell'inventario dei beni assume un ruolo imprescindibile per superare non solo la presunzione di acquisti privi di fattura, ma anche per garantire l'opponibilità ai terzi della custodia anziché della proprietà.
- Si precisa tuttavia che nell'inventario devono essere esclusi i beni presenti presso la società ma giuridicamente appartenenti a terzi, quali quelli ricevuti in deposito, lavorazione o visione.

NORMATIVA FISCALE IN TEMA DI INVENTARIO

• Obbligo

- Oltre agli obblighi previsti dal Codice Civile, anche la normativa fiscale prevede la redazione dell'inventario.
- L'art. 15, c. 1 D.P.R. 600/1973 dispone che: *“Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c., entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette”*.

• Passaggio alla contabilità semplificata

- In occasione dell'adozione del regime di contabilità ordinaria, in luogo di quella semplificata, ossia il passaggio da una contabilità esclusivamente fiscale a quella prevista dal Codice Civile, sia per opzione che per obbligo, è necessario che l'imprenditore rediga un prospetto iniziale dove riportare le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo d'imposta o alla data di inizio dell'attività.
- L'art. 1 D.P.R. 16.04.2003, n. 126 dispone, infatti, che nei casi in cui si proceda al citato passaggio, le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo d'imposta sono valutate con i criteri di cui al D.P.R. 23.12.1974, n. 689. Questo schema, di fatto un inventario, ha la funzione di fissare i valori patrimoniali iniziali che andranno riportati sul libro degli inventari o su un apposito prospetto da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente e non è soggetto a bollatura o vidimazione iniziale.

• Modalità semplificata

- Diversamente da quanto previsto dal Codice Civile, e esclusivamente ai fini tributari, è consentito procedere all'inventariazione dei beni mediante una modalità semplificata, compilando apposite distinte e riportando sul relativo libro unicamente i totali aggregati per categorie omogenee, con l'obbligo imprescindibile di conservare la documentazione a supporto della redazione dell'inventario.